

L.R. 27 dicembre 2012, n. 79 Art. 8

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica - Modifiche alla *L.R. n. 69/2008* e alla *L.R. n. 91/1998*. Abrogazione della *L.R. n. 34/1994* ⁽²⁾.

Art. 8 Partecipazione al consorzio.

1. Nell'ambito del comprensorio viene delimitato il perimetro di contribuenza, che individua le proprietà immobiliari che ricevono beneficio dall'attività di bonifica. Del perimetro di contribuenza è data notizia al pubblico mediante pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito informatico di ciascun consorzio.
2. Il consorzio è costituito tra i proprietari degli immobili situati nell'ambito del perimetro di contribuenza di cui al comma 1.
3. La partecipazione al consorzio è obbligatoria. La qualifica di consorziato si intende acquisita con l'iscrizione delle proprietà immobiliari nel perimetro di contribuenza.
4. I consorziati:
 - a) eleggono gli organi consortili, in conformità con la presente legge e con il regolamento di cui all'articolo 11, comma 5 (21);
 - b) sono tenuti al pagamento del contributo consortile;
 - c) esercitano tutte le attività e funzioni stabilite dalla presente legge e dall'ordinamento interno del consorzio.
5. Le attribuzioni di cui al comma 4, anziché dal proprietario, sono esercitate dall'affittuario, dal conduttore o dal titolare di diritti reali di godimento, qualora gli stessi siano tenuti, per legge o in base al contratto, al pagamento del contributo consortile.
6. Il proprietario comunica al consorzio i nominativi dei soggetti di cui al comma 5 al fine della loro iscrizione nei ruoli di contribuenza e dell'annotazione nel catasto consortile.

(21) Lettera così modificata dall' art. 7, comma 1, L.R. 25 febbraio 2016, n. 16, a decorrere dal 3 marzo 2016 (ai sensi di quanto previsto dall' art. 1, comma 1, della medesima legge).